REGIONE PUGLIA

COMMISSIONE ESAMINATRICE
nominata con D.D. n. 1292 del 16 novembre 2020

***"AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PER PROGRESSIONE VERTICALE PER L'EVENTUALE COPERTURA DI N.74 POSTI DI CAT.C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI CUI N. 52 (CINQUANTADUE) PER IL PROFILO "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE" E N.22 (VENTIDUE) PER IL PROFILO ISTRUTTORE TECNICO"*, INDETTA CON D.D. N. 947 DEL 28 LUGLIO 2020, PUBBLICATA SUL BURP N. 112 DEL 06 AGOSTO 2020 - COMMISSIONE PROFILO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE.**

VERBALE N. 11 –
Istanze di revisione correzione prova scritta

L'anno 2021 addì 07 del mese di giugno, alle ore 11:00, presso la Sede del Consiglio Regionale - Ufficio del Dott. Giuseppe MUSICCO, in via Gentile 52, Bari, la Commissione esaminatrice nominata per la procedura selettiva indicata in epigrafe, con Determina del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 1292 del 16 novembre 2020, così composta:

Presidente:	dott. Antonio TOMMASI;
Componenti:	dott.ssa Annalisa BELLINO;
	dott Giuseppe MUSICCO;
Segretario:	dott. Mario LEMBO

La Commissione si riunisce e prende atto delle istanze pervenute da parte dei candidati R.D. pervenuta in data 02 giugno 2021 e M.F., pervenuta in data 07/06/2021, aventi stesso oggetto "Ricorso correzione prova scritta e richiesta ammissione prova orale", e recanti identiche motivazioni.
In tali istanze, ciascuno dei candidati contesta quanto di seguito riportato dalla Commissione nel verbale 10:
*"E' stato infatti riscontrato che, relativamente alla Selezione di domande "C", regolarmente sorteggiata per la sessione del pomeriggio, all'atto della predisposizione del foglio di calcolo per le correzioni, la Domanda n. 3 è stata settata impostando come risposta esatta la lettera "**a**" ed assegnando a questa il punteggio "1,00", quale valore massimo previsto."*
Si prende quindi atto che, a differenza di quanto precedentemente elaborato dalla Commissione, la valutazione corretta è la seguente:

*Domanda n. 3: risposta esatta - lettera (**b**), punteggio assegnato 1,00.*

Come conseguenza di quanto esposto, i citati candidati R.D. e M.F., inizialmente inseriti nell'elenco ammessi alla prova orale, sono risultati esclusi non avendo più il punteggio minimo necessario per accedere alla successiva prova orale.

Con la presentazione delle istanze in oggetto, i candidati R.D. e M.F. comunicano alla Commissione di ritenere le risposte "A" e "B" ambigue nella formulazione e di conseguenza gli stessi candidati, citando alcuni precedenti giurisprudenziali, rappresentano che:

"Pertanto, in presenza di una domanda alla quale è possibile dare due risposte esatte anziché una, per un errore chiaramente imputabile all'Amministrazione, non possono essere penalizzati i candidati che, in buona fede, hanno selezionato la risposta, delle due possibili, non ritenuta valida dall'Amministrazione. In tali ipotesi, bisognerà ritenere corretta anche la seconda risposta".

La Commissione, esaminate le istanze pervenute, osserva quanto di seguito.

Nella busta C vi era la domanda n. 3 oggetto di contestazione che enunciava:

"Qual è il documento con il quale la stazione appaltante individua le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto d'appalto di lavori, servizi o fornitura? A) Il Disciplinare di gara; B) Il Capitolato speciale d'appalto; C) Il Patto di integrità".

Come sostenuto dal legislatore nazionale, con definizione contenuta all'art. 3, comma 1, lettera ggggg-decies) del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici", Il «capitolato prestazionale» è "il documento che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali, anche per gli aspetti edilizi, infrastrutturali e ambientali, che deve assicurare l'opera costruita e che traduce il quadro esigenziale in termini di requisiti e prestazioni che l'opera deve soddisfare, stabilendone la soglia minima di qualità da assicurare nella progettazione e realizzazione".

Pur ritenendo pacifica la giurisprudenza elencata dai ricorrenti, è necessario sottolineare che la domanda d'esame non era riferita alla gerarchia delle fonti e alla prevalenza di un atto di gara rispetto ad un altro (benché entrambi costituiscano lex specialis), bensì afferiva al documento di gara, specifico, contenente prescrizioni tecniche.

Di fatto, la pretesa "ambiguità" rilevata dai ricorrenti appare evidentemente insussistente, essendo chiaro che la risposta B) alla domanda n. 3 rimanda direttamente e inequivocabilmente ai contenuti della definizione di capitolato sopra riportata, contenuta nel codice dei contratti pubblici, e pertanto è evidente che la risposta B) sia quella esatta.

Copiosa dottrina e giurisprudenza, infatti, sottolineano la diversità dei due atti di gara - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DISCIPLINARE DI GARA - definendo il primo, come un atto predisposto da ciascuna amministrazione in vista di un determinato contratto da concludere e contenente tutti gli elementi necessari per una completa definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto; il Disciplinare di gara, invece, come un documento che contiene norme integrative del bando relativamente alle modalità di partecipazione alla gara e di presentazione dell'offerta nonché alle procedure di aggiudicazione.

Quanto, poi, alla rettifica avvenuta in data 01.06.2021 con verbale n. 10, si è trattato, come ampiamente evidenziato nel verbale stesso, di mera correzione di un errore materiale avvenuto nella redazione della griglia di risposte esatte.

Di conseguenza, per quanto sopra motivato, la Commissione delibera di non accogliere le istanze presentate dai candidati R.D. e M.F. e non procedere ad alcuna rivalutazione dell'esito della prova d'esame, essendo pacifica la risposta corretta.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 13,00 si compone di n. 3 pagine.

Letto confermato e sottoscritto.

La Commissione

Il presidente dott. Antonio TOMMASI

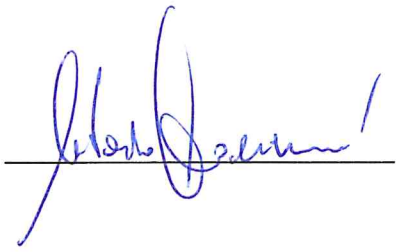

I componenti dott.ssa Annalisa BELLINO

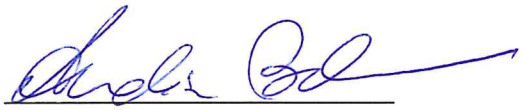

dott. Giuseppe MUSICCO

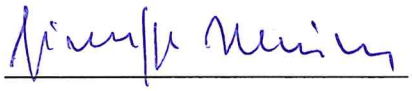
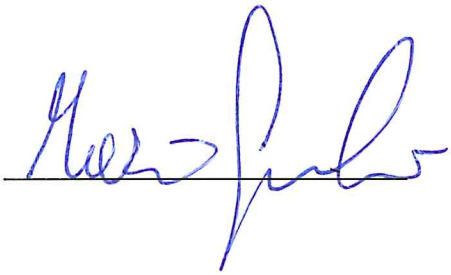
Il segretario dott. Mario LEMBO